

# Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

**Dott. Sergio Massa**

sergio.massa@sdc.bo.it

**Dott. Elena Melandri**

elena.melandri@sdc.bo.it

**Dott. Paola Belelli**

paola.belelli@sdc.bo.it

**Dott. Pierpaolo Arzarello**

pierpaolo.arzarello@sdc.bo.it

**Dott. Monica Cesari**

monica.cesari@sdc.bo.it

**Rag. Elisabetta Colombarini**

elisabetta.colombarini@sdc.bo.it

Bologna, 22 gennaio 2025

**A TUTTI I CLIENTI**

**LORO INDIRIZZI**

Buongiorno a tutti.

Con la presente vi aggiorniamo sulle principali novità che la Legge finanziaria 2025, appena approvata, prevede.

## Differenze di cambio - Novità valide anche per i bilanci 2024

Fino al 31.12.2023 le differenze di cambio nei bilanci viaggiavano su di un doppio binario civilistico-fiscale: le differenze di cambio realizzate nell'anno andavano nei Costi o nei Proventi finanziari, sia civilisticamente che fiscalmente; quelle non realizzate nell'anno, parliamo delle **valutazioni** al cambio di fine esercizio riguardanti crediti/debiti in valuta estera, andavano fiscalmente riprese in Dichiarazione in quanto utili/perdite non realizzate ma basate su di una valutazione di stima.

Ora già per il 2024 viene **eliminato** questo doppio binario **civilistico-fiscale** per la conversione dei crediti e dei debiti in valuta, ovvero di obbligazioni o titoli similari, al tasso di cambio di fine esercizio.

Ricordiamo che i crediti e i debiti in valuta estera (sia immobilizzati che iscritti nel capitale circolante) devono essere valutati al **cambio del giorno** in cui si formano. Si applica, quindi, il c.d. "cambio storico"

Qual è la novità?

La novità è **la rilevanza fiscale delle differenze su cambi c.d. "valutative"** che vengono iscritte al termine dell'esercizio secondo l'applicazione del documento OIC 26. Tale principio contabile stabilisce, infatti, che i crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito (ossia, gli elementi monetari) in valuta devono essere convertiti in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, mentre i relativi **utili e perdite su cambi sono imputati al Conto economico dell'esercizio**. Pertanto oggi, a partire dai bilanci 2024, tali proventi e perdite **assumono immediata rilevanza fiscale** e concorrono, senza alcuna variazione, alla formazione del reddito d'impresa.

Inoltre si rendono immediatamente rilevanti ai fini fiscali nei bilanci 2024 le differenze su cambi contabilizzate alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Riepilogando, non solo l'adeguamento al cambio al 31.12.2024 sarà immediatamente rilevante ai fini fiscali, ma sempre nel 2024 dovranno essere considerate fiscalmente rilevanti anche tutte le variazioni effettuate fino al 31 dicembre 2023. Dal punto di vista contabile, tale circostanza comporta che non sarà più necessario stanziare la **fiscalità differita** attiva o passiva in caso di differenze di cambio da valutazione e anche che verranno automaticamente riassorbite le imposte anticipate o differite stanziate su poste monetarie in valuta presenti al 31 dicembre 2023 e che risultano ancora in essere al 31 dicembre 2024.

## Società di capitali - Ires Premiale al 20% anziché al 24%

È un premio riservato alle imprese, ma di non facile ottenimento.

Infatti il taglio dell'Ires dal 24% al 20% è riservato in generale alle imprese che assumono e che investono. Per beneficiare dell'agevolazione bisogna rispettare tutte le seguenti condizioni:

- una quota non inferiore all'80% degli utili di esercizio 2024, qualunque sia l'utile, dovrà essere accantonata ad un'apposita riserva;
- almeno il 30% degli utili accantonati dovrà essere destinato agli investimenti in beni 4.0 o 5.0;
- il numero di unità lavorative non dovrà essere diminuito nel 2025 rispetto alla media del triennio precedente;
- occorrono nuove assunzioni di lavoratori, almeno dell'1%, con contratto a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale;
- nessun ricorso alla cassa integrazione né nel 2024 né nel 2025.

Siamo in attesa delle Circolari esplicative dell'Ag. Entrate.

## Fatture a cavallo dell'anno: detrazione dell'Iva

La fatturazione di fine anno richiede attenzione in merito al momento in cui il documento viene emesso, da parte del fornitore, nonché rispetto alla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta ex art. 19/633, da parte del cessionario o committente.

L'art. 21 c. 4 del DPR 633/72 consente l'emissione della fattura, in via ordinaria, entro 12 giorni dalla data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi e, fatte salve specifiche eccezioni, l'IVA diviene esigibile nel momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6 c. 5 del DPR 633/72.

Tuttavia, se il cessionario o committente riceve la fattura nell'anno successivo a quello di effettuazione dell'operazione, l'imposta a credito non può essere da lui imputata nella liquidazione del mese di dicembre, ma solo in una delle liquidazioni del 2025 (a partire da gennaio) e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2025 (30.4.2026).

In altre parole, se la fattura fornitore datata dicembre perviene al cliente in gennaio, questi non potrà dedurre l'iva acquisti in dicembre in quanto non in possesso della fattura.

## Reverse charge: sarà esteso al settore della logistica

E' stata prevista, dopo l'autorizzazione richiesta alla Comunità europea ma non ancora concessa, l'estensione del reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate da imprese di trasporto, movimentazione di merce e servizi di logistica tramite contratti d'appalto caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del Committente e con utilizzo di suoi beni strumentali.

## Cessioni IntraUE ex Works

Per cessioni ex works si intendono le vendite franco fabbrica partenza, con trasporto a cura del cliente comunitario.

E' stato stabilito che i beni devono pervenire nello Stato di destinazione **entro 90 giorni dalla consegna**. In caso contrario, per evitare sanzioni occorre assoggettare ad Iva la cessione.

## Spese di trasferta dipendenti tracciabili dall'1.1.2025

Facciamo seguito alle anticipazioni di cui alla nostra precedente Circolare per ricordarvi che i **rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea** (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), **sono deducibili dal reddito se sono effettuati con metodi tracciabili**, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Se invece vengono effettuate con strumenti non tracciabili, non solo sono reddito per il dipendente ma non sono costi deducibili per le aziende.

## Spese di rappresentanza imprese tracciabili dall'1.1.2025

Anche le spese di rappresentanza delle imprese, compresi gli omaggi, **sono deducibili dal reddito se sono effettuate con metodi tracciabili**.

## Superdeduzione per nuove assunzioni

E' stata prorogata fino al 2027 la maggior deduzione, in generale del 20%, per l'incremento occupazionale del personale dipendente assunto a tempo indeterminato.

## Assegnazioni/Cessioni agevolate di beni ai soci - Trasformazioni in Società semplici

Tornano con la manovra 2025 le operazioni agevolate di **assegnazioni** e **cessioni** dei beni ai soci e le **trasformazioni in società semplici**. Le regole ricalcano le precedenti disposizioni sulla materia emanate nel 2023 e possono essere interessanti per quanto riguarda il passaggio alla sfera privata degli immobili aziendali.

Le agevolazioni si applicano a condizione che le operazioni avvengano entro il 30 settembre 2025 e che lo status di soci da parte dei beneficiari sia certificato al 30 settembre 2024.

È prevista una tassazione del reddito realizzato per effetto dell'operazione agevolata con un'imposta sostitutiva ridotta, in generale pari **all'8%**, che assolve agli obblighi fiscali sia della società che dei soci. L'imposta dovrà essere versata per il 60% entro il 30 settembre 2025 ed il resto entro il 30 novembre 2025. L'imposta di registro è ridotta al 50% e le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa. È confermata la possibilità di determinare il valore dell'immobile nel valore catastale rivalutato.

Eventuali Riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito dell'operazione andranno assoggettate ad imposta sostitutiva del 13%.

## Fringe Benefit auto - Modifiche dal 2025

Sono fringe benefits tutti quei compensi in natura che il datore di lavoro concorda o attribuisce ai lavoratori, in aggiunta alla normale retribuzione in denaro. Facciamo un breve riassunto, utile anche per decidere la tipologia di automezzo da acquistare.

Nel corso del 2024 il legislatore è intervenuto incrementando la soglia di esenzione fiscale di 258,23 euro a complessivi **1.000 euro annui**, per i dipendenti senza figli a carico e a complessivi **2.000 euro annui**, per i dipendenti con figli a carico. Tale previsione si applica anche per il triennio 2025-2027. Vi ricordiamo cosa prevede la normativa.

### Assegnazione dell'auto al lavoratore

In relazione all'assegnazione dell'auto al dipendente, questa può avvenire per finalità d'uso **esclusivamente aziendali** (il dipendente utilizza la vettura solo nell'ambito della sua attività lavorativa), oppure per **uso personale del dipendente** (l'auto è assegnata al dipendente che la può utilizzare per le proprie necessità e per quelle della propria famiglia) o, ancora, per **ragioni promiscue** (la vettura è consegnata al dipendente che può utilizzarla sia per esigenze aziendali che per esigenze private e della propria famiglia).

Nel caso di utilizzo promiscuo si configura un Fringe Benefit, cioè una retribuzione in natura, da tassare in capo al dipendente.

### Riaddebito costi al lavoratore

È possibile addebitare al lavoratore che utilizza l'auto ad uso promiscuo un importo a titolo di concorso spese per uso promiscuo. Lo stabilisce l'art. 51 c. 4 lett. a) del TUIR il quale prevede che "per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo, si assume l'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente".

Nel caso in cui il dipendente corrisponda delle somme a fronte dell'utilizzo del veicolo per rimborsare in tutto o in parte il relativo costo sostenuto dall'impresa, dette somme vanno a decurtare il reddito di lavoro dipendente.

Il benefit effettivamente tassabile in capo al dipendente pertanto viene ridotto dai riaddebiti che il datore di lavoro effettua al lavoratore, il quale provvederà a trattenere l'importo in busta paga o incasserà direttamente l'importo, dietro presentazione della fattura.

### Aspetti fiscali per l'azienda

Nel caso di autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti l'azienda, anziché detrarre il 20% col limite di 3.615,20 €/anno per noleggio e 18.075,99 € per acquisto/leasing, gode di un regime di favore in quanto la percentuale di deducibilità delle spese è pari al **70%** con riferimento sia al costo di acquisto del veicolo che agli oneri di gestione (carburante, pedaggio, assicurazione ecc.).

Ai fini IVA la disciplina dipende dalle modalità con cui il datore di lavoro concede il godimento, ovvero a titolo gratuito o con addebito di un corrispettivo. Nel caso di concessione a titolo gratuito, l'IVA potrà essere detratta nella misura del 40%, qualora invece sia previsto un corrispettivo, l'IVA sarà detraibile totalmente.

### Aspetti fiscali e contributivi per il lavoratore

L'assegnazione dell'auto in uso promiscuo al dipendente comporta un compenso in natura da esporre in cedolino e da assoggettare sia a contribuzione Inps che a tassazione, al superamento della soglia di esenzione fiscale prevista dalla normativa.

L'importo in questione viene calcolato in misura percentuale diversa dell'importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di 15.000 km, calcolata sulla base delle tabelle ACI e commisurata all'emissione di anidride carbonica.

### Novità anno 2025

La legge di Bilancio 2025 introduce ulteriori novità, stabilendo che, in caso di veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo **con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025**, il fringe benefit deve essere calcolato in percentuale sull'importo sempre corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, sulla base del costo chilometrico di esercizio derivante dalle tabelle nazionali dell'ACI, escludendo gli importi eventualmente detratti dal dipendente, ma nelle seguenti misure:

- al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
- al 50% per i veicoli con altre alimentazioni.

Viene quindi superata l'attuale disciplina basata sulle emissioni di anidride carbonica a vantaggio di un modello che incentiva l'assegnazione di autovetture elettriche e penalizza l'assegnazione di quelle con motore endotermico, a prescindere dalle emissioni CO2. Ricordiamo che non rileva la data di acquisto o noleggio del veicolo, ma il momento di assegnazione al lavoratore.

Questi complicati calcoli andranno effettuati dal Consulente del lavoro, fornendogli le caratteristiche dell'automezzo.

## Polizze catastrofali

Per le aziende l'obbligo di stipulare polizze contro i rischi estremi (incendi, alluvioni, ecc.) relativamente agli immobili e' stato per ora differito a marzo 2025.

## Controllare il proprio codice di attivita' ATECO

E' stata aggiornata la classificazione ATECO 2025, disponibile sul sito istituzionale dell'Istat nella sezione dedicata alla classificazione ATECO. La data di adozione è il **1° aprile 2025**. E' bene verificare se il codice e' cambiato.

## Rivalutazione Partecipazioni e Terreni 2025

Ormai e' stabilita fissa a regime la rideterminazione del costo fiscale delle **partecipazioni e dei terreni** (agricoli ed edificabili) a partire dai beni posseduti al 1° gennaio 2025, pero' con imposta sostitutiva al **18%**. Riaperta anche l'estromissione agevolata dei beni strumentali dell'imprenditore individuale, da effettuare entro il 31 maggio 2025, con effetto dal 1° gennaio 2025.

## Bonus edilizi 2025 - Art. 16-bis TUIR

Fino al 31.12.2024 il Bonus ristrutturazione consisteva in una detrazione dall'irpef, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, **del 50%** delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

La legge di bilancio 2025 prevede per il 2025 di mantenere questa agevolazione ma **solo per gli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale**. Agevolazione che scendera' al 36% per gli anni 2026 e 2027, ma sempre col massimale di spesa di €96.000.

Invece per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale (ad es. seconde case o case locate) il bonus scende al **36%** per le spese sostenute nel 2025 e al **30%** per le spese sostenute nel 2026 e 2027, con tetto sempre a 96.000 euro.

Analogamente per l'ecobonus.

E' stata eliminata la possibilità di fruire di incentivi fiscali per l'acquisto e l'installazione delle caldaie a gas o per usufruire del bonus verde.

## Bonus mobili 2025

Ricordiamo che questo bonus e' legato a lavori di ristrutturazione edilizia e si conferma la detrazione al 50% in 10 anni anche nel 2025.

Il bonus vale sia per le prime che per le seconde case e il tetto massimo di spesa e' di €5.000. In soldoni parliamo di max 250 euro/anno per 10 anni. Riconfermati i requisiti che devono avere i grandi elettrodomestici nuovi per essere agevolati: classe energetica non inferiore classe A per i **forni**, alla classe E per le **lavatrici**, le **lavasciugatrici** e le **lavastoviglie**, alla classe F per i **frigoriferi** e i **congelatori**.

## Il nuovo bonus elettrodomestici 2025

### Bonus elettrodomestici 2025: a chi spetta

E' previsto un ulteriore contributo, slegato dai lavori di ristrutturazione edilizia, finalizzato ad incentivare l'acquisto di nuovi elettrodomestici ad alta efficienza energetica (**classe non inferiore alla B**) prodotti in Europa che sostituiscano vecchi elettrodomestici, i quali andranno rottamati.

Questo contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, col **limite massimo di 100 euro** per ciascun elettrodomestico. Ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.

## Detrazioni fiscali 2025

Viene fissato un tetto alle spese che i contribuenti potranno portare in detrazione.

Sinteticamente le cose cambieranno (in peggio) per i contribuenti che dichiarano più di 75mila euro di reddito: per loro la detrazione sara' ridotta e sara' proporzionata a seconda del numero dei figli a carico.

Restano fuori da questo calcolo sia le spese sanitarie, sia gli interessi passivi per i mutui contratti fino al 31.12.2024.

## Aliquote e scaglioni Irpef

Gli scaglioni di reddito ai fini Irpef sono stati ridotti da quattro a tre e le aliquote ora sono: del 23% sul reddito fino a 28.000 euro, del 35% sul reddito superiore a 28.000 e fino a 50.000 euro, del 43% sul reddito oltre 50.000 euro.

## Tasso legale di interesse 2025: scende al 2%

A partire dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse legale scende dal 2,5% al 2%

°\_°\_°\_°\_°

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, augurandovi un buon proseguimento d'anno e ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito [www.studio-dott-comm.it](http://www.studio-dott-comm.it).